

L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

ESPRIME

apprezzamento per il proseguimento dell'iter della legislazione delegata prevista dalla legge 219/2012, che consente alla normativa di trovare maggiore completezza ed uniformità nell'interesse dei cittadini

RILEVA

la positiva sostituzione del concetto di potestà genitoriale con quello di responsabilità genitoriale, l'introduzione di un "corpus iuris" unico comune per i rapporti genitoriali con i figli, l'introduzione della disciplina uniforme dell'istituto di affidamento familiare, la riformulazione delle norme sulla successione, la previsione dell'accordo esplicito tra i genitori sulla residenza del minore.

CONFERMA

alcune perplessità in merito allo schema di Dlgs approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 2013 ed in parrticolare:

- <u>sullo strumento adottato dal legislatore</u>, che non ha provveduto, come sarebbe stato auspicabile, ad una riforma organica del diritto di famiglia, cosicché pur nell'affermazione del principio che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico il testo approvato conserva due azioni distinte per la rimozione dello stato attribuito alla nascita e mantiene sul piano processuale distinzioni importanti nelle procedure di affidamento, che non trovano alcuna giustificazione; ciò anche in ragione della mancata previsione nella riforma di un adeguamento del rito: carenza che oggi grava soprattutto sulla filiazione nata fuori del matrimonio, priva di tutele definite e certe, con il rischio di dare corso ad applicazioni diversificate nei diversi Uffici Giudiziari con danno alla certezza del diritto ed alla effettività della tutela.
- <u>sulle modalità di disciplina dell'ascolto del minore</u> (di cui all'art. 336 bis) che prevede che il Giudice possa autorizzare l'ascolto del minore alla presenza dei genitori, dei difensori delle parti, del curatore speciale, se nominato, e del PM. La norma si pone in forte contrasto con i risultati



e le prassi raggiunte nel corso degli ultimi anni con un lavoro decennale svolto da studiosi della materia, psicologi, magistrati e avvocati, sull'ascolto del minore. Sarebbe bene chiarire, al riguardo, come ha autorevolmente espresso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7282/2010, che nei procedimenti civili, l'ascolto del minore non è mai un atto istruttorio - una prova - bensì un atto diretto a garantire al minore il diritto di <u>esprimere liberamente la sua opinione</u>, ove "liberamente" significa privo di condizionamenti.

Non possono, del resto, ignorarsi i diversi protocolli sottoscritti dall'avvocatura e dalla magistratura in tema di ascolto del minore che, nella quasi totalità, prevedono che l'ascolto del minore sia effettuato esclusivamente dal Giudice e occorre ricordare che le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, ribadiscono che gli Stati membri sono incoraggiati a "promuovere la ricerca su tutti gli aspetti della giustizia a misura di minore, comprese le tecniche di audizione rispettose della sensibilità del minore".

AUSPICA

che il prosieguo dell'*iter* di approvazione della legislazione delegata possa consentire quegli aggiustamenti e miglioramenti della normativa da noi suggeriti e che valgano a realizzare quanto più possibile - pur nella purtroppo insopprimibile parzialità dell'intervento di riforma - la piena e completa equiparazione delle posizioni dei figli, anche e soprattutto sotto il profilo processuale.

Milano-Palermo, 24 luglio 2013

I Responsabili del Settore Civile
Avv. Serena Lombardo Avv. Rebecca Rigon

Il Presidente Avv. Paola Lovati